



SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA, AL CITTADINO, PUBBLICA ISTRUZIONE

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

CAPITOLATO D'ONERI

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E FRAGILI ANCHE NON AUTOSUFFICIENTI

Art. 1 – Oggetto e finalità del servizio. Destinatari

Oggetto dell'affidamento è il servizio di assistenza domiciliare e sociale in favore di persone anziane e fragili anche non autosufficienti del Comune di Matera.

Ai sensi dell'art.2 del Regolamento comunale per i servizi di assistenza della Città di Matera, approvato con delibera di C.C. n.11 dell'11.3.2009, a cui si fa, ad ogni effetto, espresso rinvio, le finalità del servizio di assistenza domiciliare consistono nell'aiuto per garantire all'assistito la cura della persona nonché il soddisfacimento delle esigenze domestiche e relazionali.

L'intervento, inteso come tipologia delle prestazioni, durata delle stesse e frequenza, indicate nel piano assistenziale individualizzato (PAI), dovrà soddisfare le esigenze dell'assistito per il tempo indispensabile a superare le condizioni che hanno determinato il suo stato di bisogno. L'intervento potrà assumere carattere continuativo se le condizioni impediscono un recupero dell'autonomia e dello stato di benessere psicofisico dell'utente.

Il contesto in cui è inserito il servizio di assistenza domiciliare e sociale in favore di persone anziane e fragili anche non autosufficienti risulta meglio descritto nella **Relazione illustrativa allegata al presente Capitolato d'Oneri sub 1 (Allegato 1)**, a cui si fa, ad ogni effetto, espresso rinvio.

Le finalità del servizio, ai sensi del richiamato Regolamento comunale, sono le seguenti:

- a) Garantire il mantenimento della persona in situazioni di fragilità nel proprio ambiente di vita;
- b) Limitare il ricorso a strutture residenziali;
- c) Prevenire i fenomeni di emarginazione, di abbandono e di esclusione sociale;
- d) Sostenere e rinforzare le risorse presenti nel contesto familiare affinché possano costituire la base per realizzare un sostegno adeguato al soggetto, diventando parte attiva nella realizzazione del progetto di assistenza;
- e) Sostenere i nuclei con persone anziane e/o disabili non autosufficienti;
- f) Migliorare la qualità di vita dei destinatari e delle loro famiglie;
- g) Promuovere la partecipazione degli attori sociali, della rete informale, del terzo settore, valorizzando le forme di sussidiarietà e di compartecipazione dei cittadini utenti;
- h) Promuovere l'informazione sulle prestazioni assistenziali, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità per l'effettuazione delle scelte più appropriate.

I destinatari del servizio sono le persone residenti nel Comune di Matera, con medio o alto grado di non autosufficienza per disabilità fisica e/o psichica o incapacità totale o parziale, nonché le persone che manifestano un disagio psichico puntualmente rilevato, segnalato e diagnosticato, che non sono in

grado, anche temporaneamente, di provvedere alla cura di se stesse e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.

Destinatari del servizio sono anche i nuclei familiari con persone disabili non autosufficienti, che hanno bisogno di sostegno e aiuto per l'assistenza a domicilio del familiare disabile.

Art. 2 – Descrizione delle prestazioni assistenziali

Le prestazioni di assistenza domiciliare per persone anziane e soggetti fragili anche non autosufficienti, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento comunale già richiamato, sono costituite da:

- a) Aiuto nell'attività di assistenza diretta alla persona (alzarsi dal letto; pulizie personali; vestizione; assunzione dei pasti; corretta deambulazione; movimento di arti invalidi; uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare; mobilitazione della persona costretta a letto, progetti organici di ginnastica a domicilio);
- b) Aiuto per il governo dell'alloggio e le attività domestiche (cura delle condizioni igieniche dell'alloggio; riordino del letto e della stanza; cambio della biancheria e utilizzo del servizio di lavanderia; preparazione dei pasti e acquisti; eventuale fornitura dei pasti a domicilio e simili);
- c) Accompagnamento dell'utente per visite mediche, relazioni con enti per pratiche varie, e per altre necessità;
- d) Accompagnamento dell'utente per attività di socializzazione, partecipazione ad iniziative culturali e ricreative.

Art. 3 – Piani di intervento assistenziale personalizzati

Le prestazioni di assistenza dovranno essere erogate sulla base di apposito Piano di intervento personalizzato (PAI) predisposto a cura del Servizio Sociale professionale per ciascun utente preso in carico specificando le puntuali azioni da attivare e differenziandole in funzione della loro qualità e tipologia.

Detto piano potrà subire modificazioni e/o adeguamenti in corso di svolgimento, al fine di soddisfare al meglio le esigenze dell'utente e di migliorare l'intervento assistenziale.

L'affidatario del servizio dovrà:

- a) concorrere alla realizzazione del contenuto del Piano Assistenziale Individualizzato;
- b) collaborare con il Servizio sociale nell'ambito delle attività previste;
- c) essere di raccordo tra famiglia e territorio, anche favorendo la costruzione di una rete significativa con il terzo settore;
- d) prevedere le modalità di progettazione integrata.

Art. 4 – Modalità di erogazione delle prestazioni assistenziali

L'affidatario nell'erogazione delle prestazioni assistenziali deve orientare la propria organizzazione in modo da garantire:

- a) scelte gestionali coerenti con la natura delle prestazioni erogate;
- b) tempestiva e corretta informazione alla persona assistita e ai suoi familiari sulle funzioni e sui livelli di responsabilità interni all'organizzazione stessa, rispetto all'attuazione dei contenuti del presente Capitolato;
- c) assistenza domiciliare come definita da apposita progettazione integrata programmata dal Servizio sociale professionale comunale con la famiglia, ove presente, con le risorse interagenti presenti sul territorio;

- d) continuità del medesimo operatore assegnato all'utente, al fine di promuovere e consolidare il rapporto di fiducia operatore-utente.
- e) L'affidatario dovrà attivare il servizio entro tre giorni lavorativi dalla definizione del piano di intervento personalizzato. Nei casi di necessità ed urgenza entro le 24 ore dalla segnalazione del Servizio sociale comunale.

Art.5 – Monte ore presunto di assistenza e ius variandi - Entità e modalità delle prestazioni

Il monte ore di assistenza da richiedere all'affidatario del servizio, è indicativamente stimato in un numero di ore complessive presunte su base annua di 26.880, ovvero su un numero di ore complessive presunte su base mensile di 2.240.

Il raggiungimento di tale monte presunto, annuale /mensile, non è comunque garantito, nè l'Amministrazione comunale è in alcun modo vincolata a far conseguire all'affidatario un qualsiasi corrispettivo minimo, in quanto resta in capo al Comune la facoltà di variare in diminuzione il monte ore di assistenza presunto sopra indicato, in relazione alle esigenze ed ai bisogni di assistenza dell'utenza a cui il servizio è destinato.

In tal caso, restano ferme le altre condizioni d'appalto e l'appaltatore non potrà opporre all'Amministrazione alcunché, salva la facoltà di far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ove la variazione in diminuzione del monte ore presunto sopra indicato non superiore al 20%.

Gli orari di svolgimento del servizio e la durata dell'intervento saranno stabiliti in relazione al numero e ai bisogni degli utenti avviati al servizio.

Il servizio, di norma, dovrà essere assicurato tutti i giorni della settimana dalle ore 8.00 alle ore 20.00, salva diversa articolazione più confacente alle esigenze degli assistiti. In casi eccezionali, di comprovata necessità, il servizio potrà essere esteso anche alle ore notturne.

In caso di assenza dell'utente l'assistente non è autorizzato a svolgere la sua attività a domicilio, salva l'autorizzazione espressa dell'utente, ove possibile, e del Servizio Sociale comunale.

Art. 6 – Valore economico complessivo presunto dell'appalto e corrispettivo contrattuale

L'ammontare complessivo presunto dell'appalto è stimato in ragione di un numero di ore presunte su base annua di 26.880, ovvero su un numero di ore presunte su base mensile di 2.240, moltiplicato il corrispettivo orario del servizio, determinato dalla stazione appaltante, come fisso ed onnicomprensivo e remunerativo di qualunque onere, in € 18,42, come di seguito:

- il calcolo del **costo medio orario del personale** di € 18,24, è stato elaborato moltiplicando il costo tabellare orario previsto dal CCNL Cooperative Sociali, per le categorie B1 e C1 presenti tra il personale incluso nel nuovo prospetto, per il numero di ore settimanali di ciascuna unità (n. 22 B1 + n. 3 C1, per un totale di 25 unità);

- a tale costo medio orario del personale, è stato aggiunto l'**1%**, pari a € 0,18, per **oneri di coordinamento e gestione appalto**.

Detto corrispettivo orario del servizio è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, ed onnicomprensivo in quanto remunerativo di qualunque onere (retributivo, previdenziale ed assicurativo, e di ogni altro onere, ivi compresi gli oneri per la sicurezza, nonché eventuali oneri strumentali occorrenti per l'espletamento del servizio e quant'altro previsto dal contratto di appalto.

La Ditta aggiudicataria non potrà, pertanto, pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere per effetto di qualsiasi sfavorevole circostanza che si verificasse dopo l'aggiudicazione stessa. All'affidatario sarà, quindi, riconosciuto un corrispettivo mensile in ragione del numero di ore di prestazione assistenziale effettivamente svolte, moltiplicato per tale corrispettivo orario fisso di € 18,42, oltre IVA come per legge.

Tale corrispettivo rimarrà invariabile per tutta la durata dell'affidamento (ivi compreso l'eventuale

periodo di proroga), pur in presenza di circostanze di cui l'affidatario non abbia tenuto conto nella formulazione dell'offerta presentata.

Il valore economico complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art.35, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016, al fine dell'individuazione della disciplina da applicare in tema di appalti e dei servizi e dell'acquisizione del CIG, per la durata prevista dell'affidamento (tre anni dall'effettivo avvio del servizio, con facoltà di proroga per un eventuale ulteriore anno), è determinato in € **1.485.388,80 (per 3 anni)**, oltre all'importo di € **495.129,60 (per 1 anno di eventuale proroga)**, per un totale di € **1.980.518,40**, oltre IVA come per legge.

Più precisamente, moltiplicando il *corrispettivo orario del servizio* di € **18,42** per il *numero presunto annuo di ore di servizio* di **26.880**, in ragione della durata dell'affidamento prevista (tre anni dall'effettivo avvio del servizio, con facoltà di proroga per un eventuale ulteriore anno) è il seguente:
€ 18,42 x 26.880 ore (1 anno) = € **495.129,60**, oltre IVA come per legge;
€ 495.129,60 x 3 anni = € **1.485.388,80**, oltre IVA come per legge;
€ **1.485.388,80 (per 3 anni) + € 495.129,60 (per 1 anno di eventuale proroga) = € 1.980.518,40;**

Art. 7 – Modalità di pagamento del corrispettivo

Il corrispettivo sarà liquidato e pagato sulla base delle ore di servizio effettive svolte e su presentazione di regolari fatture mensili. Alle fatture devono essere allegate:

- a) le attestazioni con l'indicazione degli operatori, delle persone assistite e delle ore giornaliere di assistenza prestate da ciascun operatore. Le stesse, altresì, devono essere firmate in calce dal responsabile tecnico-coordinatore del servizio e vistate dal Servizio sociale professionale comunale;
- b) il riepilogo paghe degli operatori impegnati nel servizio;
- c) documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità contributiva e assicurativa dell'appaltatore.

In caso di inadempienza contributiva relativa al personale dipendente impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto, risultante dal documento unico di regolarità contributiva, il Comune tratterrà dall'importo da pagare all'appaltatore l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (art. 30, comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, il Comune pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto (art. 30, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Ferma restando l'applicazione di tutto quanto sopra previsto, le somme dovute all'appaltatore saranno liquidate e pagate mensilmente, entro 30 giorni dalla data di presentazione delle relative fatture, previa liberatoria dell'Equitalia Servizi S.p.A. in ordine alla regolarità di adempimento dei pagamenti di cui all'art.48-bis del D.P.R. 602/73.

I pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di Tesoreria Comunale, su apposito conto corrente bancario o postale, dedicato, anche in via non esclusiva, intestato al fornitore. Le spese di bonifico sono a carico della Ditta.

La fatturazione dovrà essere intestata a:

COMUNE DI MATERA Via Aldo Moro Cap.75100 MATERA

Codice fiscale 80002870774

Il Codice univoco dell'Ufficio destinatario delle fatture elettroniche è KZC94J – Nome Ufficio: Servizi alla Persona, alla Famiglia, al Cittadino, Pubblica Istruzione. Detto codice deve essere

inserito a cura del fornitore nel campo "Codice Destinatario" della fattura elettronica.

La fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n.55/2013.

Si precisa, infine, che a norma dell'art.25, comma 3, del D.L. n.66/2014, il Comune non può procedere al pagamento di fatture che non riportino il codice CIG della presente procedura.

Art. 8 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9 – Personale addetto all'erogazione delle prestazioni assistenziali – Clausola sociale

L'affidatario, nell'esecuzione dell'appalto, dovrà impiegare figure professionali pertinenti e confacenti alle prestazioni assistenziali da erogare agli utenti del servizio.

La gestione degli interventi e delle attività vengono effettuate dalla Ditta in totale autonomia organizzativa, responsabilità e rischio.

La Ditta è tenuta ad indicare il nominativo di un Referente che assume potere direttivo nei confronti del personale impiegato nella esecuzione del servizio.

Il Referente costituisce unico interlocutore nei rapporti con il Comune di Matera; ogni e qualsiasi comunicazione da parte del Comune verrà effettuata esclusivamente a detto referente.

Obblighi della Ditta nei confronti del personale

Ferma restando la normativa di riferimento contrattuale in relazione al CCNL applicabile al personale a seconda della dipendenza giuridica, l'orario di lavoro viene stabilito in base alle esigenze funzionali del servizio.

Trattandosi di attività a favore dell'utenza che deve essere prestata con orari prestabiliti, l'inquadramento contrattuale del personale utilizzato per il presente servizio dovrà essere di tipologia compatibile con le attività e prestazioni da rendere ai sensi del presente Capitolato e in ogni caso dovrà rispondere e soddisfare tutti i requisiti specifici e caratterizzanti previsti dalla vigente normativa.

In caso di inosservanza di quanto sopra, la Ditta solleva sin da ora l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità diretta od indiretta e nessuna conseguenza giuridicamente rilevante potrà mai essere configurata a carico della stessa Amministrazione Comunale.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato, assunto dall'aggiudicataria, opererà in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità dell'aggiudicataria, sia nei confronti del committente che nei confronti di terzi.

Non si configurerà alcun rapporto di lavoro né vincolo di subordinazione tra il personale della Ditta utilizzato nelle attività oggetto del presente Capitolato ed il Comune di Matera, che rimane estraneo da ogni e qualsiasi pretesa possa essere avanzata nei suoi confronti.

La Ditta, in relazione alla propria configurazione giuridica, si obbliga a rispettare la specifica normativa di riferimento relativamente al personale e a tutti gli obblighi ad esso connessi.

L'impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria.

L'aggiudicataria è sottoposta altresì a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di tutela, igiene e sicurezza, salute, previdenza, assistenza e assicurazioni sociali, disciplina infortunistica, contribuzione e retribuzione nonché inquadramento contrattuale ed assume a suo carico

tutti gli oneri relativi per cui nessun rapporto diretto con il Comune potrà mai essere configurato rispetto al personale addetto al servizio in quanto quest'ultimo è alle esclusive dipendenze della ditta e le sue prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio della Ditta.

La Ditta si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi regionali di lavoro medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; la Ditta in forma di cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e regionali di lavoro anche nei rapporti con i soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano la Ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione della Ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

La Ditta si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio di cui al presente Capitolato.

Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione del contratto l'Amministrazione può richiedere all'appaltatore ogni documento utile.

L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

Con riferimento agli obblighi dell'appaltatore in materia contributiva e retributiva, si applicano al presente contratto le vigenti norme in materia.

L'affidatario ed i suoi operatori dovranno orientare i propri comportamenti ai seguenti criteri:

- a) esercizio di effettiva competenza e diligenza professionale nello svolgimento delle prestazioni;
- b) innalzamento e/o mantenimento della qualità di vita individualmente percepibile da parte della persona assistita;
- c) rispetto della riservatezza in ordine a fatti e/o circostanze di rilievo personale relative alla persona assistita o ai suoi familiari;
- d) stile di lavoro funzionale alla valorizzazione di tutte le risorse relazionali familiari e sociali attivabili in favore della persona assistita;
- e) disponibilità ad agevolare la persona assistita e/o i suoi familiari nell'esprimere la mutevolezza degli stati di bisogno.

Nell'ambito delle prestazioni assistenziali, il personale operatore dovrà inoltre collaborare con il Servizio Sociale Comunale e con la famiglia dell'utente, ove presente, per il raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano assistenziale individuale (PAI), oltre che relazionarsi, ove necessario, con altri Servizi eventualmente interessati (A.S.M., ecc.).

Clausola sociale

Avendo l'appalto di che trattasi ad oggetto un servizio ad alta intensità di manodopera, ai sensi del disposto di cui all'art.50 del D. Lgs. n.50/2016, l'Amministrazione comunale prevede espressamente che, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale già adibito al servizio dal precedente aggiudicatario, quale risulta dall'**Elenco allegato al presente Capitolato sub 2 (Allegato 2) riportante le unità di personale impiegate nel servizio in numero di 25 (venticinque), con il numero di ore di lavoro settimanale di fianco a ciascuno indicato**, in caso di aggiudicazione, l'appaltatore è tenuto nei confronti di tale personale, all'applicazione delle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali per l'ipotesi di "subentro nell'appalto". Pertanto, anche al fine di garantire la continuità del servizio, fondamentale per i servizi oggetto di gara, qualora disponibile, tale personale dovrà essere assunto ed utilizzato in via prioritaria per l'espletamento dei servizi oggetto d'appalto, ferma restando la circostanza che il relativo numero e le relative qualifiche siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta e delineata per la gestione del servizio nell'offerta tecnica presentata in gara dall'appaltatore.

Al personale dipendente dell'attuale gestore sarà garantito - compatibilmente con l'organizzazione dell'appaltatore e le relative mutate esigenze tecnico-organizzative - il rispetto degli accordi

attualmente in vigore e scaturenti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, nonché da quella integrativa aziendale, ove esistente.

Il mancato rispetto della presente clausola sociale, da ritenersi condizione essenziale nei termini sopra esposti, determinerà senz'altro la risoluzione del rapporto contrattuale con la Ditta inadempiente, ex art. 1456 del cod. civ. (Clausola risolutiva espressa), non appena il Comune, conosciuto l'inadempimento dell'obbligo del mantenimento dei contratti di lavoro con il personale predetto, comunichi alla Ditta la volontà di valersi della clausola risolutiva in parola.

Art. 10 – Controllo e verifica della qualità delle prestazioni e della soddisfazione dell'utenza

Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 10, le prestazioni assistenziali erogate saranno sottoposte periodicamente al controllo e alla verifica dei relativi livelli di qualità e del grado di soddisfazione dell'utenza, mediante gli specifici strumenti di rilevazione della qualità del servizio e del gradimento degli utenti risultanti dall'offerta tecnica presentata in gara dall'appaltatore. In ogni caso il Comune potrà effettuare in proprio i controlli e la verifica della qualità del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza o tramite il Servizio Sociale professionale, oppure tramite esperti od organismi professionali esterni.

Il Servizio sociale professionale comunale e i soggetti esterni predetti, potranno procedere ai controlli attraverso appositi protocolli operativi dai medesimi definiti e con l'uso di strumenti e metodologie standardizzati e validati.

I controlli e le verifiche saranno diretti ad accertare:

- a) i livelli di cambiamento della qualità di vita degli utenti attraverso i risultati raggiunti oggettivamente apprezzabili;
- b) i livelli della qualità percepita dagli utenti e-o dai loro familiari attraverso il grado di soddisfazione e quello di gradimento dei servizi assistenziali erogati.

La procedura per la distribuzione, la compilazione e la raccolta degli strumenti di rilevazione della qualità del servizio (questionari, colloqui, interviste, ecc.) sarà predisposta a cura dell'affidatario del servizio.

In ogni caso l'affidatario, anche al fine di consentire i controlli propri del Comune, ha l'obbligo di fornire all'Amministrazione:

- a) i dati e le informazioni finalizzate alla rilevazione delle prestazioni effettuate;
- b) i dati relativi alla scheda di valutazione dei bisogni dell'utente in conformità alle indicazioni del Servizio Sociale professionale comunale e del Piano di intervento assistenziale personalizzato.

Infine, il Comune, attraverso il proprio Servizio sociale professionale effettuerà verifiche e controlli, al fine di accertare:

- a) la conservazione da parte del soggetto affidatario dei requisiti di partecipazione alla gara d'appalto;
- b) l'attuazione degli interventi programmati nei protocolli individuali e di quanto previsto dalla Carta dei servizi sociali di cui all'art. 13 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero dalla Carta della qualità dei servizi sociali di cui alla Legge Regionale 14 febbraio 2007, n. 4, eventualmente adottata dall'appaltatore;
- c) l'osservanza di tutte le clausole contrattuali d'appalto.

Art. 11 – Controlli sull'esecuzione del contratto – Verifica di conformità e liquidazione finale

L'esecuzione del contratto sarà soggetta a controllo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, da parte del R.U.P. dell'appalto, ovvero da parte dei soggetti eventualmente nominati, anche in corso di esecuzione, dalla stazione appaltante ai sensi del comma 6 del citato articolo, a cui è demandata la verifica di conformità del servizio, ivi prevista.

All'esito positivo della verifica finale di conformità, da effettuare entro i 30 (trenta) giorni successivi al termine dell'appalto, il R.U.P. rilascerà la relativa attestazione, dopo la quale l'appaltatore emetterà fattura ai fini della liquidazione finale.

Ove entro il predetto termine, tale verifica non sia stata effettuata, la relativa attestazione si intenderà tacitamente rilasciata, e, pertanto, l'appaltatore potrà emettere fattura ai fini della liquidazione finale.

Art. 12 – Rapporto di lavoro del personale. Operatori del servizio.

Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 9, il rapporto di lavoro con il personale impegnato nelle prestazioni assistenziali oggetto dell'appalto è, a tutti gli effetti di legge, giuridicamente ed economicamente, esclusivamente in capo all'affidatario.

L'affidatario si impegna ad osservare e ad applicare, in ogni caso, il contratto collettivo nazionale previsto per la salvaguardia del trattamento giuridico ed economico dei lavoratori interessati, nonché le norme in materia di igiene e di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D. Lgs. n.81/2008 e ss..

Sempre fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 9, il Comune, per quanto attiene al rapporto di lavoro del personale e allo stato giuridico ed economico dello stesso, non ha alcun onere, né responsabilità.

Fermo restando tutto quanto specificatamente previsto a termini ed ai fini tutti dell'applicazione della "clausola sociale" espressamente inserita dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art.50 del D. Lgs. n.50/2016, nella previsione di cui all'art. 9 del presente Capitolato d'Oneri, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale già adibito al servizio dal precedente aggiudicatario, quale risulta dall'elenco allegato allo stesso Capitolato sub 2, la Ditta dovrà garantire, nel corso dell'esecuzione, la continuità del servizio con il personale ordinariamente impiegato per lo svolgimento dell'appalto, provvedendo alla sostituzione immediata del personale assente. La sostituzione dovrà essere fatta con operatori in possesso dei requisiti professionali richiesti e con l'osservanza delle norme contrattuali di lavoro di categoria.

L'affidatario, nel corso dell'appalto, dovrà assicurare la continuità del rapporto tra operatore e assistito. Lo spostamento del personale dovrà essere limitato a casi eccezionali e soltanto al fine di migliorare il servizio, di intesa con il Servizio sociale professionale comunale.

Gli operatori che per comportamento scorretto, negligenza o scarsa attitudine, risultassero non essere idonei al servizio, dovranno essere tempestivamente e definitivamente sostituiti con altri idonei.

Gli operatori dovranno essere muniti di tessera sanitaria. La stessa dovrà essere esibita e conservata con sé dall'operatore nel luogo in cui svolge il servizio. La mancanza di tale tessera comporterà l'allontanamento immediato dal servizio dell'operatore sprovvisto.

Art.13 – Integrazione con i Servizi socio-sanitari

L'affidatario, in presenza di protocollo di intesa o di accordo di programma con l'azienda sanitaria locale territoriale per l'integrazione del servizio di assistenza domiciliare con le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, si impegna ad adeguare e coordinare le modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali con gli interventi socio-sanitari che potranno essere, eventualmente, previsti dal predetto protocollo o accordo.

Art. 14 – Penalità

L'affidatario ed i suoi operatori assistenziali devono svolgere le prestazioni secondo le modalità prestabilite e con l'osservanza delle clausole contrattuali d'appalto.

Fermo restando e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 15 per le ipotesi di risoluzione dell'appalto, in caso di prestazioni ritardate, per ogni ora di ritardo sarà applicata una penalità pari al doppio della relativa tariffa oraria. In caso di mancata prestazione giornaliera, la penalità sarà pari al triplo dell'importo tariffario giornaliero, rapportato a 8 ore di servizio.

L'impiego di personale sprovvisto dei titoli e-o profili professionali prescritti comporterà l'allontanamento dal servizio di detto personale ed il non riconoscimento del corrispettivo per le ore di prestazioni effettuate.

Le eventuali penalità saranno rimosse, mediante trattenuta in uno all'atto di liquidazione e pagamento

delle fatture, o, in mancanza, dalla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art. 15 – Risoluzione dell'appalto – Ipotesi espresse di grave inadempimento

L'Amministrazione comunale procederà alla risoluzione unilaterale dell'appalto nei casi previsti dal disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, secondo le modalità ivi previste dal medesimo articolo e dalle altre norme applicabili in materia.

Sono senz'altro considerate *grave inadempimento* alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, le seguenti circostanze:

- a) Perdita da parte dell'affidatario del servizio dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara d'appalto;
- b) Giudizio negativo persistente sulla qualità delle prestazioni, ripetuti per più di tre volte nell'arco dell'appalto;
- c) Reiterazione dei ritardi e delle mancate prestazioni, ripetute per più di tre volte nell'arco dell'appalto;
- d) Persistenza di irregolarità contributive INAIL e INPS;
- e) Fatti o atti illeciti accertati, commessi dagli operatori, lesivi dei diritti degli utenti e-o dell'immagine dell'Amministrazione comunale.

Nel caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni di servizio regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, ivi compresa la maggiore spesa derivante dall'affidamento ad altra impresa dell'appalto.

Art. 16 – Responsabilità verso terzi e coperture assicurative. Cauzione definitiva

L'affidatario è responsabile direttamente di eventuali danni recati agli utenti, a terzi, a persone e cose, nonché di quelli comunque arrecati eventualmente all'Amministrazione comunale.

E' a carico della Ditta affidataria l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sulla stessa ditta appaltatrice e restando del tutto esonerata l'Amministrazione comunale.

La Ditta affidataria dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/2008 e s.i.m.. Inoltre, si impegna a coordinare con l'Ente le misure di prevenzione e protezione e la loro realizzazione.

La ditta affidataria dovrà stipulare polizze assicurative, che dovrà fornire prima dell'inizio dell'appalto, che coprano i seguenti rischi:

- 1) Responsabilità civile verso terzi (RCT) per tutte le attività relative al servizio appaltato per un massimale di garanzia non inferiore ad € 2.600.000,00 quale limite per sinistro e per un numero illimitato di sinistri.

Tale polizza dovrà coprire:

- la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'impresa, compresa la responsabilità di persone non alle dirette dipendenze dell'impresa, per lo svolgimento delle attività di servizio;
- la responsabilità civile incombente sull'appaltatore per danni indiretti.

- 2) Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per un massimale di garanzia non inferiore ad € 2.600.000,00 quale limite per sinistro e per un numero illimitato di sinistri.

In alternativa alla stipula delle polizze assicurative RC sopra riportate, la ditta affidataria potrà dimostrare il possesso di polizze RC già attivate, aventi le stesse caratteristiche qui richieste. In tal caso, dovrà produrre un'appendice alle stesse polizze, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche lo specifico servizio svolto per conto del Comune di Matera.

La ditta affidataria ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione comunale nel caso in cui la polizza venga disdettata dalla Compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto.

La copertura assicurativa, che dovrà essere stipulata con primaria Compagnia nazionale o estera, autorizzata dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa, dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata del contratto, e per la sua eventuale proroga e prevedere l'assunzione a carico della Ditta affidataria di eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie. La Ditta affidataria risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia della polizza.

La Ditta affidataria ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

L'affidatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire, a favore del Comune di Matera, una garanzia, denominata "cauzione definitiva", sotto forma di cauzione o fideiussione, di importo pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo del presente appalto (IVA esclusa), in conformità a quanto previsto nell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'appaltatore, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'appaltatore, potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di rilascio dell'attestazione di verifica di conformità di cui al precedente art. 11, ovvero trascorso inutilmente il termine ivi previsto per l'ipotesi di mancata verifica finale.

Art. 17 – Durata dell'appalto – Opzione di proroga

La durata dell'appalto è fissata nel periodo di tre anni a decorrere dalla data di avvio del servizio.

L'Amministrazione comunale potrà disporre l'avvio e l'esecuzione d'urgenza del servizio, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, potendosi, dalla mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta in appalto, determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare.

Ove, pertanto, il servizio abbia inizio anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, tale esecuzione anticipata si intenderà sotto le riserve di legge.

Alla scadenza del previsto periodo di 3 anni, la ditta appaltatrice avrà l'obbligo, se richiesto dalla stazione appaltante, di continuare la gestione del servizio per il tempo necessario alla conclusione delle procedure di selezione del nuovo soggetto affidatario, per un periodo di un ulteriore anno e, comunque, fino all'effettivo avvio del servizio da parte dello stesso, al fine di evitare che vi sia interruzione nell'erogazione delle prestazioni assistenziali in favore degli utenti.

A termini del disposto di cui al comma 11 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, per il periodo di proroga l'appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto, "*agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante*". Più precisamente, l'appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto anche alle condizioni più favorevoli che frattanto fossero eventualmente determinate a seguito dell'intervenuta aggiudicazione della nuova procedura di gara in favore del nuovo soggetto contraente, per il lasso di tempo, in costanza di proroga, dall'aggiudicazione fino all'effettivo avvio del servizio da parte del nuovo affidatario.

Art.18 – Modifiche

Il contratto di appalto, in corso di durata, potrà essere oggetto di tutte le modifiche previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità e nelle forme e termini ivi indicati, nonché come previsto dalle altre norme di legge applicabili in materia.

Il contratto potrà, altresì, essere modificato, in corso di durata, in caso di sopravvenute mutate e motivate esigenze dell'Amministrazione comunale, anche connesse all'entrata in vigore di nuove norme regolamentari ed altre disposizioni comunali disciplinanti la materia.

Art.19 – Recesso unilaterale dal contratto

L'Amministrazione, ai sensi dell'art.1671 del cod.civ., potrà recedere dal contratto, anche se ne è iniziata l'esecuzione, tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, del servizio eseguito e ritenuto correttamente e pienamente eseguito dall'Amministrazione appaltante.

Art.20 – Forma del contratto, spese contrattuali e responsabilità per mancata stipula

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto (bolli, imposta registro, ecc.) saranno poste ad esclusivo carico dell'affidatario del servizio. Il rifiuto della sottoscrizione del contratto, ovvero impossibilità di procedere alla sottoscrizione dello stesso per colpa della Ditta aggiudicataria, comporterà la revoca dell'aggiudicazione, facendo sorgere il diritto dell'Amministrazione comunale di affidare l'appalto alla Ditta che segue immediatamente nella graduatoria della procedura di gara. In tal caso, rimangono comunque a carico della Ditta inadempiente le maggiori spese sostenute dal Comune, con diritto di rivalsa dell'Amministrazione sulla cauzione prestata. L'esecuzione in danno non esimerà comunque la Ditta da eventuali ulteriori responsabilità civili.

Art.21 – Divieto di cessione e subappalto

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere ovvero di subappaltare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

I provvedimenti suddetti saranno disposti con atto amministrativo del Comune, senza il bisogno di messa in mora o di pronuncia del giudice.

Art. 22 – Trattamento dei dati

Ai fini del trattamento dei dati e della costituzione di banche dati, le Parti rinviando espressamente alle previsioni dettate in materia dal Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e dal Codice della Privacy Italiano, di cui al D. Lgs. n. 196/2003 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 101/2018.

Titolare del trattamento è il Comune di Matera con sede in via Aldo Moro – 75100 Matera, rappresentato dal Sindaco Raffaello Giulio De Ruggieri segreteria.sindaco@comune.mt.it.

La stazione appaltante tratterà i dati personali acquisiti nella presente procedura, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.

Potranno venire a conoscenza dei dati personali, i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità della gestione della presente procedura (Incaricati del trattamento).

L'Appaltatore (Responsabile del trattamento) non potrà trattare, divulgare, trasferire, cedere, ad alcun titolo, a terzi e/o per usi commerciali e/o bancari e/o informativi, i dati acquisiti in corso di rapporto, salvo che per effetto di apposite autorizzazioni previste da norme di legge di stretta pertinenza.

Art. 23 – Controversie

Per la risoluzione delle controversie connesse al presente appalto trovano applicazione le pertinenti disposizioni di cui al Titoli I (Contenzioso), Parte IV del D. Lgs. n. 50/2016, tanto riguardo ai rimedi

giurisdizionali che a quelli alternativi alla tutela giurisdizionale, se ed in quanto applicabili agli appalti di servizi.

Art.24– Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato d’Oneri, nonché nel Bando e negli altri atti di gara, al presente appalto si applicano le norme del Codice dei contratti pubblici, approvato con il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., nonché, per quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.i.m..

Resta, altresì, fermo il rinvio alle altre disposizioni normative vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile, con particolare riguardo alla stipula del contratto ed alla fase di esecuzione.

IL R.U.P.
(Dott.ssa Caterina ROTONDARO)

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Giulia MANCINO)

Allegati:

- Relazione illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane e fragili anche non autosufficienti (**Allegato 1**);
- Elenco del personale già adibito al servizio dal precedente aggiudicatario (**Allegato 2**).